

REGOLAMENTO (CE) N. 1177/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1998
recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto riguarda il codice
di identificazione degli animali usato dall'Italia
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettere a), b) e c),
considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione⁽²⁾, stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
considerando che per quanto concerne il codice di identificazione dei bovini sembra opportuno tenere conto delle difficoltà illustrate dalle autorità italiane e autorizzare tali autorità ad utilizzare al massimo tre caratteri supplementari; che è importante stabilire che detti caratteri supplementari non devono far parte del codice numerico;
considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 deve conseguentemente essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2629/97 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la competente autorità italiana è autorizzata ad utilizzare al massimo tre caratteri supplementari. Detti caratteri non fanno parte del codice numerico di cui al paragrafo 2, lettera b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 19.